

# **Legge di rivalutazione 2019. L'OIC pubblica un documento interpretativo**

A seguito dell'emanazione della legge di rivalutazione (articolo 1, commi 940–946, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019), l'OIC ha deciso di pubblicare un documento interpretativo per illustrare in modo sistematico i profili contabili contenuti nella citata legge 145/2018 e nelle normative da essa richiamate.

---

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2019**

In questo numero:

Speciale – Novità fiscali 2019

Profili interpretativi sull'applicazione delle più recenti novità fiscali

La circolare “Omnibus” sulla legge di Bilancio 2019

Estensione del regime forfetario

Estromissione agevolata immobili strumentali

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale

Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

Abrogazione deduzioni e credito d'imposta IRAP  
Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca  
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili  
Definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica – Saldo e stralcio

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – Legge di Bilancio 2019 – Primi chiarimenti – Estensione del regime forfetario – Imposta sostitutiva per imprenditori individuali e lavoratori autonomi – Riporto delle perdite per i soggetti IRPEF – Proroghe delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e del risparmio energetico – Iperammortamento e Cloud computing – Credito d'imposta ricerca e sviluppo (R&S) – Definizione agevolata dei debiti tributari per contribuenti in difficoltà economica – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136»

---

**Funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.**

# **Disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019**

Dal 31 maggio 2019 sarà disponibile, all'interno del portale Fatture e Corrispettivi, un nuovo servizio che consentirà agli operatori IVA di aderire o rifiutare all'attuale servizio di consultazione e download dei file delle singole fatture elettroniche.

---

## **Informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche: per le imprese con bilancio abbreviato ammessa la pubblicazione online**

La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (in [www.pianetafiscale.it](http://www.pianetafiscale.it) – Area riservata agli abbonati), con l'intento di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, ha disciplinato il tema delle contribuzioni pubbliche e, nello specifico, gli adempimenti informativi spettanti in capo a beneficiari ed erogatori. In particolare, l'articolo 1, commi da 125 a 129, della citata legge 124/2017, ha stabilito nuovi obblighi relativi a sovvenzioni o contributi ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate in capo alle seguenti categorie di soggetti: associazioni, fondazioni, Onlus; cooperative sociali che svolgono attività a

favore degli stranieri; imprese. Ora, sulla complessa materia interviene l'articolo 35 del "Decreto crescita".

---

## **Settore sanitario. Dal Mise chiarimenti in materia di iper ammortamento**

Con circolare 1° marzo 2019, n. 48610, il Mise ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione della disciplina dell'iper ammortamento al settore sanitario. In particolare, nel documento di prassi il Ministero dello sviluppo elabora una ricognizione, non esaustiva, delle apparecchiature e di altri beni riconducibili al concetto di "sanità 4.0" e non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4/E del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.

---

## **Chiarimenti Mise sul credito d'imposta formazione 4.0**

Con circolare 3 dicembre 2018, n. 412088, il Mise ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del "credito d'imposta formazione 4.0", in particolare sul termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, sull'ammissibilità della formazione on line e sul cumulo del credito d'imposta con altri incentivi alla formazione.

---

# **Credito d'imposta R&S. Novità in tema di certificazione della documentazione contabile**

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 sulla disciplina del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha fornito recentemente, con circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019, chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dall'art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) circa l'onere di certificazione della documentazione contabile. Nella circolare precisato che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall'altro, che l'adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

---

## **Le misure fiscali urgenti del**

# **“Decreto Crescita”**

Un decreto legge approvato dal CDM del 23 aprile 2019, il cd. “Decreto crescita”, reintroduce il super ammortamento al 130% sui beni strumentali nuovi, aumenta la deducibilità dell’Imu per gli immobili delle imprese e semplifica la mini-IRES introdotta con la legge di bilancio 2019, puntando ad una progressiva riduzione dell’aliquota sugli utili reinvestiti fino al 20,5%.

---

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5/6 del 2019**

In questo numero

Speciale Modulistica 2019

I modelli 730/2019 concernenti l’anno 2018, con le relative istruzioni

Modelli e istruzioni

La nuova modulistica 2019 per la dichiarazione mod. 730 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2019, prot. n. 10652/2019: «Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2019 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale»

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod.

730/2019

Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2019 contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” (Doc. prelevato il giorno 23/04/2019) – Allegato C al Provv. Prot. n. 37462/2019, come modificato dal provvedimento del 4 aprile 2019 Prot. n. 80595/2019 – (3,9 MB)

---

## **Decreto legge crescita. Le misure approvate in seconda deliberazione**

Il Consiglio dei Ministri di martedì 23 aprile 2019, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria e del Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato, in seconda deliberazione, un decreto-legge che introduce misure urgenti per la crescita economica ed interventi in settori industriali in crisi.

---

# **Cause ostative al regime forfetario per controllo diretto e indiretto di Srl. Per la verifica della riconducibilità delle attività non basta il codice ATECO**

In tema di cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario, l'articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Per la verifica della sussistenza di tali ultimo requisito, in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi a qualsiasi titolo operate nei confronti della società a responsabilità limitata, necessario il controllo della riconducibilità delle effettive attività, svolte dalla società stessa e dal contribuente forfetario, ai codici ATECO formalmente dichiarati.

---

# **Commercialista socio accomandante di società in accomandita semplice. La donazione del diritto di usufrutto della quota della società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l'applicazione del c.d. nuovo regime forfetario**

In tema di cause ostative all'applicazione del regime cd. forfetario, l'articolo 1, lettera d) comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del TUIR. Come espressamente chiarito dalla circolare n. 9/E del 2019, costituisce causa ostativa il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo lo stesso espressamente escluso dalla disposizione normativa in commento e non risultando in contrasto con la ratio legis. Pertanto, la donazione del diritto di usufrutto della quota di società di persone non fa venir meno la causa ostativa per l'applicazione del c.d. nuovo regime forfetario e il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020 ai sensi del successivo comma 71 del citato articolo 1, ferma restando comunque l'applicabilità del regime

forfetario nel periodo d'imposta 2019. Tuttavia, qualora il socio dismetta la partecipazione nella società in accomandita semplice entro la fine del 2019, la stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020. Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n.125 del 23 aprile 2019.

---

## **Chiusura delle liti fiscali pendenti. Le sanzioni dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi non sono "collegate ai tributi"**

Le sanzioni tributarie amministrative ex art. 8 comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, rapportate all'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, non si possono considerare "collegate ai tributi cui si riferiscono" in quanto non sono

correlate a maggiori imposte accertate, posto che il richiamato comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 16 del 2012 dispone che «non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi». Questo il principio alla base della risposta ad interpello n. 113 del 18 aprile 2019, nella quale si è statuito che per la definizione delle controversie concernenti gli atti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n. 12 del 2012, è necessario il versamento del 40 per cento del valore della lite, non potendosi considerare la stessa assorbita dalla definizione della controversia concernente le maggiori imposte accertate.

---

## **Definizione applicabile “segnalazioni”**

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>PVC.</b> | <b>Non alle</b> |
|-------------|-----------------|

La definizione “integrale” dei contenuti del processo verbale non riguarda, i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell'Agenzia, Va perciò, escluso tutto ciò che, pur appartenendo al processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata, in quanto non rientra tra le categorie di violazioni definibili, ovvero non rientra nel concetto di contenuto “integrale” del verbale. Ne consegue, che la segnalazione di una una potenziale indebita deduzione di interessi passivi, per errata determinazione

della quota imputabile nell'esercizio sulla base di ammortamenti derivanti da disavanzo di fusione non affrancato ai sensi degli articoli 96 e 172 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), non può formare oggetto della definizione agevolata. È questa la soluzione interpretativa prospettata dall'Agenzia nella risposta n. 112/2019.

---

## **Doppia soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado. Definizione al 15% del valore della lite. Irrilevante la cassazione con rinvio successiva al 24 ottobre 2018**

Nel caso si verifichi la doppia soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo e in secondo grado e la Suprema Corte, sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, emetta una pronuncia di cassazione con rinvio, il momento rilevante al fine di individuare l'importo dovuto per la definizione agevolata coincide con la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia con il 24 ottobre 2018. In applicazione del sopra riportato principio, l'Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 110 del 18 aprile 2019, ha accolto la soluzione interpretativa del contribuente, nel quale si prospettava un'adesione alla definizione agevolata della lite fiscale con un importo pari al 15 per cento del

valore della stessa, considerato che al momento dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ultima pronuncia giurisdizionale era la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale.

---

## **Obbligo dal 18 aprile 2019 di «ricevere ed elaborare» le E- fatture nel formato europeo per PP.AA. titolari di appalti pubblici. Approvate le regole tecniche e applicative**

Approvato il provvedimento del direttore dell'Agenzia (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, prot. n. 99370/2019), che definisce le regole tecniche (Core Invoice Usage Specification) e delle modalità applicative nel contesto nazionale italiano per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

---

# **Ristrutturazioni edilizie con risparmio energetico. Detrazione salva anche se manca la comunicazione all'ENEA**

La mancata o tardiva trasmissione all'Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 46/E di oggi, con cui l'Agenzia delle Entrate, condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce che la trasmissione all'ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.

---

## **SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2019**

In questo numero:

La tassazione delle sopravvenienze attive da eliminazione di debiti e da definizione di liti fiscali pendenti di Marco Orlandi

Legge europea 2018. Novità sulla non imponibilità IVA dei servizi di trasporto dei beni oggetto di importazione di Marco Peirolo

Giurisprudenza

Corte Costituzionale:

Notifica a mezzo PEC oltre le ore 21 nell'ultimo giorno utile: incostituzionale rinviare il perfezionamento per il notificante alle 7 del giorno successivo – Corte Costituzionale – Sentenza n. 75 del 9 aprile 2019

Corte Suprema di Cassazione:

Mancato deposito della cartolina di ritorno dell'avviso di avvenuto deposito. Nullo sia l'accertamento notificato a mezzo posta ai sensi dall'art. 8 della L. n. 890/92, sia la cartella impugnata per mancanza dell'atto presupposto – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 5077 del 21 febbraio 2019

Commissioni Tributarie Regionali:

Locazione dello studio professionale: ammessa la deduzione dei canoni anche se il locatore è una società della moglie – Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Sezione V – Sentenza n. 185 dell'11 febbraio 2019

Prassi

Cessione intracomunitaria non imponibile IVA: i mezzi di prova idonei a dimostrare la ricezione delle merci in uno Stato UE diverso dall'Italia – Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 100 dell'8 aprile 2019

Fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019. I codici tributo per il versamento trimestrale dell'imposta di bollo – Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42 E del 9 aprile 2019

Pace Fiscale. Come definire integralmente i PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 E del 9 aprile 2019

Regime forfetario: le nuove regole dal 2019 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 E del 10 aprile 2019

## Legislazione

Il decreto legislativo che attua la direttiva europea 2014/55 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici – Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici»

---

# **E-fattura. Dal 31 maggio 2019 soppressa la procedura di invio delle deleghe mediante Pec**

Superata la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata prevista dal punto 4.8 del provvedimento del 5 novembre 2018. Si tratta della possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un file contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, nonché la copia delle

deleghe cartacee, che gli stessi sono tenuti ad acquisire preventivamente e conservare, in originale, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia delle entrate.

---

# Cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. Le disposizioni per l'attuazione



*Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.*

IL DIRETTORE

Approvate le [disposizioni per l'attuazione](#) della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata. Istituto introdotto dall'[articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96,](#) rivolto alle **imprese non residenti** che

appartengono a gruppi multinazionali con fatturato consolidato superiore a un miliardo di euro e che svolgono in Italia attività economiche **suscettibili di configurare, nel loro complesso, una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.**

[Link al provvedimento del 16 aprile 2019, Prot. n. 95765/2019](#), recante: «*Disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96*», pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate il 16 aprile 2019

---

## **Commercialista che controlla Srl che svolge l'attività di revisione da cui percepisce compensi di amministratore. Decadenza dal regime forfetario dal 2020**

Il Commercialista (codice ATECO 69.20.11), socio al 50 per cento di società s.r.l. che svolge l'attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), iscritta nel registro dei revisori legali detenuto presso il MEF, di cui risulta anche rappresentante legale, decade dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020, "ferma restando comunque l'applicabilità del regime forfetario nel periodo d'imposta 2019". Qualora dovesse cessare dalla carica di

amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020. L'importante conferma è contenuta nella risposta ad interpello n. 108 del 16 aprile 2019.

---

## **Rottamazione-ter e “saldo e stralcio”. Domande entro il 30 aprile. Sportelli aperti sabato 27**

A poco più di due settimane dal termine ultimo per l'adesione ai provvedimenti di definizione agevolata delle cartelle, fissato dalla legge al 30 aprile 2019, sono circa 710 mila le domande presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 605 mila riguardano la cosiddetta rottamazione-ter (Legge n. 136/2018) e 105 mila il “saldo e stralcio” (Legge n. 145/2018).

In vista della scadenza del 30 aprile, Agenzia delle entrate-Riscossione ha stabilito l'apertura straordinaria degli sportelli per sabato 27, dalle ore 8.15 alle 13.15, al fine di garantire servizi e assistenza ai contribuenti, escluse le operazioni di cassa.

---

# Precompilate 2019. Le modalità di l'accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Prot. n. 90072/2019



*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

Approvato il [provvedimento del direttore dell'Agenzia \(Prot. n. 90072/2019 del 12 aprile 2019\)](#), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso. Il provvedimento integra l'elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Per il resto vengono confermate le disposizioni previste [provvedimento del 9 aprile 2018](#).

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 aprile 2019, prot. n. 90072/2019](#), recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati» pubblicato il 12.04.2019 su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

---

# **Precompilata 2019 ai nastri di partenza. Dal 15 aprile si può consultare la propria dichiarazione, invio dal 2 maggio**

Dal pomeriggio del prossimo 15 aprile la precompilata sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta Redditi. A partire da questa data il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2019. Anche il modello Redditi precompilato può essere modificato dal 2 maggio, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019

---

## **Diffuso l'elenco delle aliquote delle addizionali comunali IRPEF 2019**

Pubblicata la tabella delle aliquote delle addizionali comunali IRPEF 2019 per la determinazione dell'addizionale comunale per il saldo 2018 e per l'acconto 2019 (modelli di

dichiarazione 730/2019 e RPF/2019) – Aggiornamento al 12/04/2019.

Sono presenti anche le soglie di esenzione (colonna esenzione) previste dai comuni e la gestione di particolari condizioni agevolative (Colonna Tipizzazione e Descrizione Casi particolari).

È descritta anche la gestione prevista nel caso di compilazione della la casella “fusione comuni” nella dichiarazione dei redditi (Caso particolare G) e le situazioni relative ai comuni di nuova istituzione al 1/1/2019 presenti nella penultima colonna della tabella.

---

## **Su Fatture e Corrispettivi il servizio online per calcolare il bollo sulle fatture elettroniche trasmesse con Sdi**

Sul sito di assistenza online, nella sezione “Consultazione”, sono disponibili nuove pagine informative relative alla funzionalità di Pagamento imposta di bollo per le Fatture Elettroniche.

Il servizio, fruibile dal Portale “Fatture e Corrispettivi”, permette la verifica e il pagamento dell’imposta di bollo complessiva per le Fatture Elettroniche emesse – a partire dal 1° gennaio 2019 – attraverso il Sistema di Interscambio (cioè quelle per le quali il SdI ha emesso una ricevuta di consegna ovvero una ricevuta di impossibilità di recapito).

---

# Adozione del regime di tassazione ordinario con comportamento concludente. Possibile accedere a quello forfetario già a partire dal periodo d'imposta 2019 in deroga al vincolo triennale



Le significative novità introdotte dall'[articolo 1, commi da 9 a 11 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 \(legge di bilancio 2019\)](#) rendono applicabile quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale – nel caso di opzione per regimi di determinazione dell'imposta – è possibile *“la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”* (cfr [circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 3.1.1](#)). Pertanto, un professionista, nella specie Commercialista, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già a

partire dal periodo d'imposta 2019 **in deroga al vincolo triennale** disposto dall'articolo 3 del medesimo D.P.R. 442/97.

Questa la [risposta n. 107 del 11 aprile 2019](#) fornita dall'Agenzia delle entrate ad un professionista, che a ragione, riteneva di poter adottare dal 2019 il regime forfetario **senza necessità di rispettare il vincolo triennale correlato all'esercizio tacito dell'opzione per il regime contabile semplificato.**

---

## **Debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione. Come delegare il consulente**

Diventa più facile per imprenditori, professionisti e artigiani delegare il proprio consulente di fiducia a utilizzare i servizi web di Agenzia delle entrate-Riscossione. Da oggi anche i soggetti dotati di partita IVA possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività, inclusa la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità di delega cartacea, finora riservata alle persone fisiche, si affianca così alla procedura di delega online, venendo incontro, grazie alle sinergie con l'Agenzia delle entrate, alle esigenze manifestate all'Agente della riscossione dal mondo professionale e di categoria.

---

# **Fatture elettroniche: imposta di bollo alla cassa**

Pronto il codice tributo n. “2521” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche– primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”, per consentire il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tramite modello F24. Questo è il primo dei codici istituiti con risoluzione n. 42 E del 9 aprile 2019, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018, nel quale è stato previsto, per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019, che «Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo». (Per il primo trimestre 2019 la scadenza è il 23 aprile 2019, il 20 aprile 2019 è un sabato e il 22 è il lunedì dell’Angelo – Pasquetta.).

---

## **Aggiornato il vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario**

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito

ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l'applicazione di un'unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l'imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.